CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

SULLA COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2026 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA CCIAA DELLA BASILICATA

predisposta ai sensi degli articoli 40, comma 3-sexies e 40-bis, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e dell'articolo 8 comma 7 del CCNL 2022-2024 sottoscritto il 23 febbraio 2026

redatta in conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 e nelle Note applicative della medesima circolare pubblicate il 12 marzo 2013 sul sito della Ragioneria Generale dello Stato

opportunamente adattata alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il CCNL 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 e con il CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022, aggiornata con gli incrementi introdotti dall'art. 58 del CCNL 2022-2024 sottoscritto il 23 febbraio 2026.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 comma 3-sexies D.Lgs 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n. 25 del 19 luglio 2012, e successivamente aggiornati con apposite Note applicative pubblicate il 12 marzo 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art. 21 comma 2 D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente.

A seguito della sottoscrizione, in data 16 novembre 2022, del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 la disciplina contrattuale di riferimento per la costituzione del fondo risorse decentrate è contenuta nell'art. 79, il quale riscrive dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione delle stesse continuando a distinguerle in risorse stabili e risorse variabili, con le medesime caratteristiche rispettivamente di certezza/continuità e di eventualità già definite in precedenza, e disapplica la precedente disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, fatte salve quelle espressamente richiamate dalle nuove disposizioni.

Le nuove regole di costituzione prevedono che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia composta dalle risorse di natura stabile del precedente CCNL espressamente richiamate nonché da nuove risorse stabili come specificamente individuate dal contratto stesso (art. 79 comma 1):

lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 1 [Unico Importo Consolidato] e comma 2 lettere a) [83,20 euro dipendenti in servizio al 31/12/2015], b) [differenziali PEO 2016/2018], c) [Ria e assegni ad personam personale cessato], d) [risorse art. 2 c. 3 D.Lgs 165/2001], e) [risorse stabili personale trasferito], f) [riduzione stabile dirigenti regionali], g) [riduzione stabile fondo straordinari] del CCNL 21 maggio 2018.

lett. b) importo pari a 84,50 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018.Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 e decorrere retroattivamente dal 1° gennaio 2021. Pertanto, ai sensi dell'art. 79 comma 5, le quote di competenza degli anni 2021 e 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel fondo relativo al 2023, qualora l'ente non si sia avvalso della facoltà ammessa dicomputare la quota dell'anno 2021 nella costituzione del fondo anno 2022 nel caso in cui la contrattazione integrativa del 2022 non fosse stata ancora definita. La Camera di commercio della Basilicata non ha anticipato nessuna quota arretrata di tale incremento nella costituzione dell'anno 2022 e pertanto ha proceduto in tal senso nell'anno 2023.

lett. c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale (art. 79 comma 1 lett. c).

lett. d) importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi a regime e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.
Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

Per effetto del nuovo sistema di classificazione professionale che entra in vigore il 1° aprile 2023 e quindi dell'assetto economico derivante dal nuovo inquadramento automatico (stipendio tabellare dell'Area di inquadramento e differenziale stipendiale iniziale, corrispondente al valore complessivo delle posizioni economiche orizzontali in godimento rispetto alla posizione iniziale di ciascuna delle vecchie categorie, senza nessuna distinzione per gli accessi in posizione B3 e D3, da porre a carico del fondo risorse decentrate), il CCNL introduce un ulteriore incremento di natura stabile con l'art. 79 comma 1-bis pari alla quota di risorse corrispondente alle differenze stipendiali tra B3-B1 e D3-D1 da utilizzare a copertura dell'onere dei differenziali stipendiali posto interamente a carico del fondo risorse decentrate a decorrere dal 1° aprile 2023 mentre in precedenza tali quote erano a carico del bilancio.

Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

Gli enti possono poi alimentare il fondo di parte stabile con importi variabili di anno in anno, con le modalità e le procedure stabilite dal medesimo ccnl (art. 79 comma 2). Nel dettaglio è possibile stanziare:

lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettere a) [art. 43 L. 449/1997], b) [piani di razionalizzazione], c) [specifiche disposizioni di legge], d) [RIA una tantum], f) [Messi art. 54 CCNL 14/9/2000], g) [risorse personale Case da gioco], j) [risorse art. 23 c. 4 D.Lgs 75/2017 per Regioni e Città Metropolitane], k) [risorse variabili personale trasferito] del CCNL 21 maggio 2018;

lett. b) importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, se nel bilancio sussiste la relativa capacità di spesa;

lett. c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse all'assunzione di personale a tempo determinato, se nel bilancio sussiste la relativa capacità di spesa. Le Camere di commercio, in relazione a tali finalità, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs 219/2016.

lett. d) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di all'art. 14 del CCNL 1.4.1999; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo.

Il CCNL introduce inoltre un ulteriore incremento delle risorse variabili, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022). In particolare l'art. 79 comma 3 stabilisce che gli enti possono incrementare, a decorrere dal 2022 e in base alla propria capacità di bilancio, le risorse aggiuntive discrezionali di cui all'art. 79 c. 2 lett c) [risorse legate a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva] e quelle del Fondo per il personale incaricato di Elevata Qualificazione (E.Q.) di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018.
Tale incremento, non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, e deve essere ripartito in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 del fondo risorse decentrate e dello stanziamento del Fondo ex Posizioni Organizzative (ora E.Q.).

Il CCNL 23 febbraio 2026 introduce i seguenti ulteriori incrementi al fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 da calcolarsi come importo percentuale sul monte salari anno 2021 relativo al personale non dirigente:

- art. 58 comma 1: incremento stabile pari allo 0,14% a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- art. 58 comma 2: possibilità per gli Enti di prevedere, in base della propria capacità di bilancio, un ulteriore incremento delle risorse variabili in misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2021 da considerare non sottoposto al Limite 2016 di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017.

Sono altresì rese disponibili eventuali risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti (art. 59 comma 1 ultimo periodo CCNL 23 febbraio 2026).

Infine il CCNL dispone chiaramente che la quantificazione del fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, cioè del tetto di riferimento dell'anno 2016 (art. 79 comma 6).

Al fine di determinare le risorse annualmente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa occorre decurtare dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali stipendiali iniziali in godimento dal personale, derivanti dall'istituto della progressione economica e dei differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004).

Di seguito si procede con la definizione ed illustrazione delle risorse decentrate

per l'anno 2026.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili sono caratterizzate per la loro natura da *certezza, stabilità e continuità* e rimangono acquisite tra le risorse decentrate anche negli anni successivi. Il calcolo delle risorse stabili avviene tenendo conto delle fonti di finanziamento elencate in dettaglio dall'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL21.05.2018.

Il totale complessivo delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità è pari a **356.919,18 euro**. Di tale importo complessivo, l'ammontare da assoggettare al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs75/2017 ("tetto 2016") è pari a **318.809,15 euro**, in quanto l'ulteriore ammontare di **38.110,03 euro**, a titolo di incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL 21.5.2018 di cui all'art. 67 comma2:

- lettera a): incremento a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019 pari all'importo di 83,20 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti destinatari del ccnl in servizio alla data del 31 dicembre2015 (€ 5.824,00);
- lettera b): incremento a regime dei differenziali delle progressioni economiche derivante dagli aumenti stipendiali disposti dal rinnovo contrattuale, valorizzato in conformità alle indicazioni Aran fornite al Comune di Rovigo tramite nota n. 11894 del 24 maggio 2018 nonché considerando il personale in servizio alle date di decorrenza degli incrementi con il criterio del *full time equivalent* in linea con le previsioni dell'art. 9 del D.Lgs 81/2015 e delle indicazioni Unioncamere contenute nelle risposte alle FAQ sul nuovo CCNL 21.5.2018 aggiornate al 4 luglio 2018 (€ 8.875,51);

e dal rinnovo del CCNL 16.11.2022 di cui all'art. 79 comma 1

- lettera b): incremento a decorrere dal 1° gennaio 2021 pari all'importo di 84,50 euro, su base annua, per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018(€ 4.901,00);
- lettera d): importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi a regime (1° gennaio 2021), senza tener conto della percentuale di part-time, inclusi i comandati-out ed esclusi i comandati-in, in linea con l'orientamento Aran CFL174 del 30 novembre 2022 (€ 11.500,97);
- e comma 1-bis: quota a regime, su 13 mensilità, di risorse già a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali B3-B1 e D3-D1 da porre interamente a carico del Fondo risorse decentrate, calcolata con riferimento alle unità di personale B3 giuridico e D3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023), in conformità agli orientamenti Aran CFL175 del 30 novembre 2022 e CFL223 del 4 agosto 2023 (€ 4.744,74);

CCNL 23.02.2026 di cui all'art. 58

- comma 1: incremento a decorrere dal 1° gennaio 2024 pari allo 0,14% del monte salari 2021 (2.263,81euro)

non è assoggettabile al vincolo in esame, come stabilito dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018, dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base al quale *"il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 D.Lgs165/2001"*, nonché da ultimo dall'art. 79 comma 6 del CCNL 16.11.2022.

E' possibile suddividere le risorse stabili in tre gruppi, di seguito illustrati separatamente, all'interno dei quali elencare le specifiche voci di finanziamento previste dai CCNL: risorse storiche consolidate, incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL ed altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

- Risorse storiche consolidate

  Unico Importo Consolidato (art. 67 c. 1 CCNL 21.5.2018): € 265.968,65 euro certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti inizialmente con verbale n. 4 dell'8 febbraio 2019 e

da ultimo con verbale n. 16/2025 del 03/12/2025.

Si tratta di tutte le risorse decentrate stabili, aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità come indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017, soggette al limite 2016, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle Progressioni Economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22.01.2004.

Si precisa che nell'importo consolidato di cui sopra confluiscono anche le risorse per il finanziamento delle alte professionalità, in quanto l'ammontare delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari 2001 esclusa la quota della dirigenza, ammontava in **10.049,28 euro**, non avendo personale incaricato di Alta Professionalità la somma è rimasta acquisita nell'ambito dell'Unico Importo Consolidato, così come precisato anche dall'Aran con parere CFL15 del 9 ottobre 2018.

Il Fondo Posizioni Organizzative, invece, posto a carico del bilancio dell'Ente, è pari a **65.627,87euro**.

Si precisa inoltre che l'Unico Importo Consolidato (UIC) determinato come sopra illustrato:

- non comprende i differenziali delle progressioni economiche orizzontali relativi all'anno 2017 derivanti dal rinnovo contrattuale sottoscritto il 21 maggio 2018 in quanto tale incremento risulta essere in parte già compreso ed assorbito in quello riconosciuto con decorrenza 1° marzo 2018. Pertanto, onde evitare duplicazioni di importi ed in considerazione del fatto che lo stesso deve essere considerato escluso dal limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 sulla base della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, della deliberazione Corte Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018nonchédall'art.11del DL14 dicembre 2018, n.135convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12, gli incrementi contrattuali riconosciuti a titolo di differenziali delle progressioni economiche orizzontali vengono esposti complessivamente tra gli incrementi stabili dell'anno 2018 di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL21.5.2018;
- comprende l'importo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli assegni *ad personam* non più corrisposto al personale cessato dal servizio fino al 01/01/2017, compresa la quota di tredicesima mensilità (**67.148,97 euro**);
- comprende la decurtazione permanente dell'anno 2016 pari a **1.852,07euro** risultante dall'applicazione del vincolo in materia di contenimento delle spese del personale previsto dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 (per collocamento in quiescenza del personale - riduzione proporzionale al personale in servizio per ex CCIAA di Potenza);
- comprende la decurtazione permanente dell'anno 2016 pari a **710,83 euro** (importo da detrarre relativo al monte salari degli anni 2001-2003 come da esito su monitoraggio dati contabili della Ragioneria Generale dello Stato per ex CCIAA di Matera);

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003	€ 248.126,17
INCREMENTI DI NATURA STABILE DERIVANTI DAI RINNOVI CONTRATTUALI DI LIVELLO NAZIONALE SUCCESSIVI ALL'ANNO2003 (INCREMENTI CCNL 2002-05 - ART. 32 CC. 1,2,7)	€ 10.049,28
ULTERIORI INCREMENTI DI NATURA STABILE SUCCESSIVI ALL'ANNO 2003 (INCREMENTI CCNL 2004-05 - ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	€ 8.835,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE non più corrisposto al personale cessato dal servizio fino al 01/01/2017	€ 67.148,97
DECURTAZIONE PERMANENTE (Decurtazione anno 2016 per collocamento in quiescenza del personale Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 riduzione proporzionale al personale in servizio per ex CCIAA di Potenza)	-€ 1.852,07
DECURTAZIONE PERMANENTE (importo da detrarre relativo al monte salari degli anni 2001-2003 come da esito su monitoraggio dati contabili della Ragioneria Generale dello Stato per ex CCIAA di Matera)	-€ 710,83
TOTALE RISORSE STABILI	€ 331.596,52
decurtazione del Fondo Posizioni Organizzative con riferimento all'anno 2017 (finanziato a bilancio ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 21.05.2018)	-€ 65.627,87
TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO (art. 67 c. 1 CCNL 21.5.2018)	**€ 265.968,65**

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

Si tratta di incrementi di natura stabile introdotti dal CCNL 21 maggio 2018 e che, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12, non sono assoggettabili al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016").

Tali incrementi ammontano per l'anno 2026 complessivamente a **€ 38.110,03**, e sono di seguito dettagliati:

CCNL 21.05.2018		
Art. 67, c.2, lett. a)	Incremento annuo, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere stabilmente dall'anno 2019, di 83,20 euro per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2015. (83,20 x 70 dipendenti n. 41 CCIAA PZ + n.29 CCIAA MT esclusi i dirigenti).	€ 5.824,00
Art.67 c.2, lett. b)	Rideterminazione a regime dei differenziali progressioni economiche per incrementi stipendiali CCNL	€ 8.875,51
TOTALE CCNL 21.05.2018		**€ 14.699,51**
CCNL 16.11.2022		
Art. 79, c.1, lett. b)	Incremento annuo, a decorrere dal 1.1.2021, di 84,50 euro per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2018 (€ 84,50 x 58= 4.901,00 € euro)	€ 4.901,00
Art. 79, c.1, lett. d)	Rideterminazione a regime dei differenziali progressioni economiche per incrementi stipendiali CCNL	€ 11.500,97
Art. 79 c.1-bis	Differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1 (importo a regime su 13 mensilità)	€ 4.744,74
TOTALE CCNL 16.11.2022		**€ 21.146,71**
CCNL 23.02.2026		
Art. 58, comma 1	Incremento annuo, a decorrere dal 1.1.2024, pari allo 0,14% del monte salari 2021 del personale non dirigente (Monte salari 2021 = 1.617.005,00 €; Integrazione annuale dal 2024: 1.617.005,00 € x 0,14%= 2.263,81 €)	€ 2.263,81
TOTALE CCNL 23.02.2026		**€ 2.263,81**
TOTALE INCREMENTI DI NATURA STABILE SUCCESSIVI AL 2017		**€ 38.110,03**

L'incremento previsto dall'art. 67 comma 2 lett. a), decorrente dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019, pari a **5.824,00 euro** è stato quantificato riconoscendo l'importo di 83,20 euro su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015 (83,20 x 70 dipendenti n. 41 CCIAA PZ + n.29 CCIAA MT esclusi i dirigenti).

Il rinnovo contrattuale ha riconosciuto, inoltre, sull'anno 2018 incrementi stipendiali, a valere sulle risorse contrattuali nazionali, diversificati per posizione economica nelle varie categorie, come risultanti dalle tabelle allegate al CCNL, con le seguenti decorrenze: 1° marzo 2018 e 1° aprile 2018 (con il conglobamento dell'indennità vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010) e con il conseguente incremento dei differenziali stipendiali per posizione economica orizzontale nella categoria (PEO) a carico del Fondo risorse decentrate.

Per l'anno 2019, l'importo dei differenziali delle progressioni economiche orizzontali determinati dagli incrementi stipendiali del nuovo CCNL, è risultato pari a **8.875,51 euro**, da far confluire nel Fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) anche per l'anno 2026.

L'incremento previsto dall'art. 79 comma 1 lett. b) CCNL 16.11.2022, decorrente dal 1° gennaio 2021, pari a **4.901,00 euro** è stato quantificato riconoscendo l'importo di 84,50 euro su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018 computate per intero, in conformità all'orientamento Aran CFL173 del 30 novembre 2022, indipendentemente dalla presenza in servizio di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (84,50 x 58 dipendenti, esclusi i dirigenti, come risultanti dalla tabella 1 del Conto Annuale 2018= 4.901,00).

Il CCNL 16.11.2022 ha riconosciuto, inoltre, incrementi stipendiali a regime a decorrere dal 1° gennaio 2021 a valere sulle risorse contrattuali nazionali, diversificati per posizione economica nelle varie categorie, come risultanti dalle tabelle allegate al CCNL, e con il conseguente incremento dei differenziali stipendiali per posizione economica orizzontale nellacategoria (PEO) a carico del Fondo risorse decentrate.

Tale riallineamento, pari a **11.500,97 euro**, da far confluire nel Fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. d), è stato valorizzato a regime su 13 mensilità considerando le unità di personale in servizio a full time alla data di decorrenza degli incrementi a regime, pertanto 01.01.2021, senza cioè tenere conto della percentuale di part-time, incluso il personale comandato presso altri Enti (comandati-out) ed escluso il personale comandato presso l'Ente (comandati-in), in conformità all'orientamento Aran CFL174 del 30 novembre 2022.

L'ulteriore incremento stabile di cui all'art. 79 c. 1-bis CCNL 16.11.2022 derivante dalla quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente ai differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1, da porre interamente a carico del Fondo, pari a **€ 4.744,74 (importo a regime su 13 mensilità)** è stato calcolate con riferimento alle unità di personale B3 giuridico e D3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023), tenendo conto della percentuale di part-time, in conformità all'orientamento Aran CFL175 del 30 novembre 2022.

L'incremento art. 58 c. 1 del CCNL 23.02.2026 corrispondente allo 0,14% del monte salari relativo al personale non dirigente dell'anno 2021, quantificato in **2.263,81 euro**.
Il monte salari 2021 è stato determinato in 1.617.005,00 euro in linea con le indicazioni contenute nella circolare MEF-RGS n. 5 del 3 febbraio 2004 Allegato D/04, nella dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali 11 aprile 2008 e negli orientamenti Aran succedutesi nel tempo. L'incremento delle risorse è stato quantificato in 2.263,81 euro (1.617.005,00 x0,14% = 2.263,81 euro).

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Si tratta di ulteriori risorse di natura stabile che, a differenza delle voci precedenti, sono suscettibili di variazione annuale per effetto dell'applicazione di specifiche disposizioni contrattuali. Di seguito si riporta con riferimento all'anno 2026 il dettaglio degli ulteriori incrementi di natura stabile successivi al 01/01/2017 (anno di consolidamento dell'Unico Importo Consolidato), complessivamente ammontanti in **€ 52.840,50**:

CCNL 21.5.2018 (periodo 2016-2018)		
Art. 67 c. 2 lett. c)	Importo annuo della retribuzione individuale anzianità (RIA) e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. - Cessazioni anno 2017,2018, 2019 e 2020 2021 2022 2023 e 2024 = € 52.486,12; - Cessazioni Anno 2025 (n.1 area Operatori Esperti M.P. 31/03/2025 € 354,38 Totale complessivo = <u>€ 52.840,50</u>	€ 52.840,50
Art. 67 c. 2 lett. d)	Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.Lgs 165/2001 (riassorbimento incrementi retributivi attribuiti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi).	-

Art. 67 c. 2 lett. e)	Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizione di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della L. 205/2017.	**-**
Art. 67 c. 2 lett. f)	(solo per Regioni) Importo corrispondenti agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,20% del monte salari annuo della stessa dirigenza.	**-**
Art. 67 c. 2 lett. g)	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate.	**-**
Art. 67 c. 2 lett. h)	Risorse stanziate dagli enti alla componente stabile ai sensi del comma 5 lett a): incremento delle dotazioni organiche al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	**-**
TOTALE CCNL 21.05.2018		**€ 52.840,50**
CCNL 16.11.2022		
Art. 79 c. 1 lett. c)	Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	-
TOTALE CCNL 16.11.2022		**-**
TOTALE ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'		**€ 52.840,50**

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili sono caratterizzate da *incertezza, eventualità e variabilità nel tempo* e, pertanto, non possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente, potendo subire variazioni sia di carattere positivo che negativo. La quantificazione delle risorse variabili avviene sulla base delle fonti di finanziamento individuate e richiamate in dettaglio dall'art. 67 comma 3 CCNL 21.05.2018.

Le risorse variabili complessivamente pari a **€ 208.422,56** risultano scomponibili in due aggregati in funzione della successiva applicazione dei vincoli introdotti dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 (tetto 2016):

- risorse variabili soggette al limite € 181.788,21;
- risorse variabili non soggette al limite € 26.634,35.

La suddivisione tra i due aggregati è stata fatta sulla base delle voci escludibili come precisate nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché dagli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti:

- economie del fondo risorsero non utilizzate dall'anno precedente e rinviate all'anno successivo, in quanto rappresentano un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate (rientrano anche le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente)
- risorse derivanti da incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" (individuale e collettivo), da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione.

Le voci di natura variabile da escludere dal confronto sono le seguenti:

- art. 67 comma 3 lett. a): introiti derivanti dall'art. 43 L. 449/1997, nei limiti procedurali e quantitativi previsti nello stesso articolo, secondo le causali introdotte dall'art.4 comma 4 CCNL 5.10.2001
- art. 67 comma 3 lett. b): risparmi conseguiti per effetto di piani di razionalizzazione;
- art. 67 comma 3 lett. c): risorse previste da specifiche disposizioni di legge;
- art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022: risparmi di straordinario anno precedente;
- art. 79 comma 3 CCNL 16.11.2022: integrazione 0,22% monte salari 2018;
- art. 79 comma 5 CCNL 16.11.2022: incrementi una-tantum anno 2023 relativi all'art. 79 c. 1

lett. b) anni 2021 e 2022 e art. 79 c. 3 anno 2022;

- art. 58 comma 2 CCNL 23.02.2026: integrazione 0,22% monte salari 2021
- art. 59 comma 1 ultimo periodo CCNL 23.02.2026: risparmi risorse stabili non utilizzati in anni precedenti.

Residuo Fondo Risorse per il lavoro Straordinario anno 2025 (conto 321003)	
Stanziamento	€ 21.730,89
Spesa sostenuta	- € 6.404,74
Residuo	**€ 15.326,15**

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci di finanziamento di natura variabile riferite all'anno 2026:

CCNL 21.5.2018 (periodo 2016-2018)		
Art. 67 c. 3 lett. a)	Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 c. 1 lett. d) CCNL 1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	-
Art. 67 c. 3 lett. d)	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio. Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente Anno 2025 (n.1 area Operatori Esperti M.P. 31/03/2025 € 265,79)	€ 265,79
Art. 67 c. 3 lett. f)	Risorse di cui all'art. 54 CCNL 14.9.2000 (Messi notificatori), con i vincoli di destinazione ivi indicati	-
Art. 67 c. 3 lett. g)	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	-
Art. 67 c. 3 lett. j)	(solo per Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane) Importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi della stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	-
Art. 67 c. 3 lett. k)	Integrazioni alla componente variabile del fondo – a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi – limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e)	-
TOTALE CCNL 21.5.2018		**€ 265,79**
CCNL 16.11.2022		
Art. 79 c. 2 lett. b)	Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4: Incremento massimo pari all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota della dirigenza, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa	€ 17.389,14
Art. 79 c. 2 lett. c)	Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa In relazione a tali finalità, le Camere di commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs 219/2016.	€ 165.352,42
TOTALE CCNL 16.11.2022		**€ 182.741,56**
TOTALE FINO al CCNL 16.11.2022		**€ 183.007,35**
	DECURTAZIONE PERMANENTE - PARTE VARIABILE - ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 78/2010 (Decurtazione anno 2016 per collocamento in quiescenza del personale -	- € 1.219,14

	riduzione proporzionale al personale in servizio) Per ex CCIAA di Potenza	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		**€ 181.788,21**
CCNL 21.5.2018		
Art. 67 c. 3 lett. a)	Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 c. 1 lett. d) CCNL 1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	-
Art. 67 c. 3 lett. b)	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011	-
Art. 67 c. 3 lett. c)	Risorse derivanti disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	-
TOTALE CCNL 21.5.2018		**€ 0,00**
CCNL 16.11.2022		
Art. 79 com. 2 lett. d)	Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1.4.1999. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo.	€ 15.326,15
Art. 79 comma 3	Importo massimo corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018, in base alle capacità di bilancio, da ripartire tra il fondo risorse decentrate e il fondo per gli incaricati di Elevata Qualificazione (ex Fondo PO) sulla base degli importi relativi all'anno 2021. Tale integrazione, decisa dalla Giunta nella misura massima, viene riconosciuta a decorrere dall'anno 2022. Monte salari 2018 = 1.872.584,00 euro 0,22% = 4.119,68 euro, da ripartire a Fondo risorse decentrate 3.632,02 euro e a Fondo incaricati di Elevata Qualificazione 487,67 euro (retribuzione di risultato)	€ 3.632,02
TOTALE CCNL 16.11.2022		**€ 18.958,17**
CCNL 23.02.2026		
Art. 58 comma 2	CCNL 23.02.2026 art. 58 c. 2: fino ad un massimo dello 0,22% monte salari 2021	-
Art. 59 comma 1 ultimo periodo	Integrazione variabile ed una tantum per l'anno 2026 di complessivi 7.676,18 euro riferita alle quote degli incrementi annuali di cui all'art. 58 comma 1 [0,14% periodo del monte salari 2021] di competenza degli anni 2024 e 2025 (2.263,81+2.263,81= 4.527,62 €) e quelle di cui all'art. 58 comma 2 CCNL 23.02.2026 [0,22% monte salari 2021 da ripartire tra dipendenti e E.Q] di competenza dell'anno 2025 (3.148,56 euro per Fondo risorse decentrate dipendenti).	€ 7.676,18
TOTALE CCNL 23.02.2026		**€ 7.676,18**
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		**€ 26.634,35**
TOTALE RISORSE VARIABILI		**€ 208.422,56**

Con riferimento alle risorse variabili di natura discrezionale, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale non dirigente risulta alimentato dall'ammontare delle risorse economiche di cui all'art. 79 c. 2 lett. c) così come risultante dallo specifico prospetto alla voce risorse aggiuntive per nuovi servizi ed incremento di quelli esistenti e mantenimento degli stessi, nella misura degli importi già stabiliti nella costituzione del fondo dell'anno precedente (deliberazioni di Giunta n. 43 del 28 giugno e n. 73 del 24 settembre 2024).

Prospetto delle risorse economiche destinate al finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato degli Incaricati di Elevata Qualificazione:

Totale Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato degli Incaricati di Elevata Qualificazione	**€ 65.627,87**

Con riferimento alle risorse variabili, valutate le condizioni legittimanti e le capacità di bilancio, vengono destinate le seguenti integrazioni:

- **17.389,14 euro**, corrispondente alla misura massima dell'1,2% del monte salari 1997 ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 16.11.2022, da destinare successivamente in sede di contrattazione integrativa alle varie finalità variabili previste dal CCNL;
- un importo di **173.518,26 euro** a titolo di risorse aggiuntive finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 16.11.2022;

- **4.119,68 euro**, "extra Limite 2016", in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) a decorrere dall'anno 2022, e quindi anche per il 2026, corrispondente alla misura massima dello 0,22% del monte salari 2018 ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 16.11.2022, da ripartire proporzionalmente tra dipendenti e Posizioni Organizzative/Incaricati di Elevata Qualificazione sulla base degli importi relativi all'anno 2021 dei rispettivi fondi e stanziamenti. Il criterio di ripartizione da utilizzare è stato determinato quantificando il peso percentuale del fondo risorse decentrate per i dipendenti e dello stanziamento per le Posizioni Organizzative rispetto al totale dei due importi riferiti all'anno 2021, come di seguito esplicitato:

Fondo risorse decentrate dipendenti 2021	488.779,62 €	88,16%
Stanziamento Posizioni Organizzative 2021	65.627,87 €	11,84%
Totale anno 2021	554.407,49 €	100,00%

La ripartizione dell'integrazione risulta pertanto la seguente:
- dipendenti: **3.632,02 euro** (88,16% di 4.119,68)
- Posizioni Organizzative/Incaricati di Elevata Qualificazione: **487,67 euro** (11,84% di 4.119,68).

La Giunta camerale, valutate le condizioni legittimanti di tali integrazioni e altresì considerato le capacità e i vincoli di bilancio, i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia nonché, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del CCNL 16.11.2022, l'assenza di condizioni di dissesto/deficitarietà strutturale nel bilancio dell'Ente e di procedure di riequilibrio finanziario.

Tenuto conto delle altre voci accessorie del personale non dirigente e dello stanziamento di cui all'art. 79 comma 2 lett. c) pari a di € 165.352,42 (A), da assoggettate al suddetto vincolo del Limite 2016, Non emerge alcuna eccedenza come si evince dal seguente prospetto:

Ammontare voci accessorie assoggettate al limite, così composto:		
risorse stabili quantificate nella sezione I (ad esclusione della decurtazione per il parziale conglobamento dell'indennità di comparto nello stipendio tabellare di cui all'art. 60 CCNL 23.02.2026)		318.809,15
risorse variabili assoggettate al limite quantificate nella sezione II (ad esclusione dell'integrazione discrezionale della Giunta)		16.435,79
integrazione massima art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 16.11.2022 (da ridimensionare eventualmente a capienza del Limite 2016)	**A**	**165.352,42**
decurtazione permanente dell'anno 2014 di cui all'art. 1 c. 456 L. 147/2013 come esposta nella sezione III		-1.635,82
decurtazione permanente dell'anno 2014 di cui all'art. 1 c. 456 L. 147/2013 come esposta nella sezione III		-44.087,95
Fondo Incaricati di Elevata Qualificazione		65.627,87
Totale ammontare voci accessorie personale non dirigente assoggettate al limite	B	520.501,46
Limite 2016 personale non dirigente (€ 293.962,45 ex CCIAA di Potenza +€ 226.539,01 per ex CCIAA di Matera)	C	520.501,46
Eccedenza	D=B-C	***0,00***
INTEGRAZIONE MASSIMA Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 16.11.2022 A CONCORRENZA DEL LIMITE 2016 (€ 16.5352,42 (A) – € 0,00 (D) = €165.352,42)	**A-D**	**165.352,42**

Nell'ambito delle risorse variabili rientrano anche le eventuali risorse residue di natura stabile non utilizzate in anni precedenti sulla base della disciplina prevista dall'art. 59 c. 1 ultimo periodo CCNL 23.02.2026. In relazione a tale voce si precisa che i risparmi di risorse decentrate stabili dell'anno 2025 sono pari a zero come previsto dall'art. 3 comma n.4 del Contratto Decentrato Integrativo per il triennio 2022-2024, sottoscritto il 27 dicembre 2023. Pertanto, non ci saranno risparmi dell'anno 2025 ad integrazione delle risorse decentrate 2026.

In aggiunta a tale importo, alla luce del recente rinnovo contrattuale del 23.02.2026, occorre appostare risorse una-tantum riferite agli incrementi già illustrati precedentemente riferiti alle annualità pregresse 2024 e 2025. Il dettaglio delle integrazioni una tantum sull'anno 2026 per complessivi 7.676,18 euro è il seguente:

- Integrazione variabile ed una tantum per l'anno 2026 di complessivi 7.676,18 euro riferita alle quote degli incrementi annuali di cui all'art. 58 comma 1 [0,14% periodo del monte salari 2021] di competenza degli anni 2024 e 2025 (2.263,81+2.263,81= 4.527,62 €) e quelle di cui all'art. 58 comma 2 CCNL 23.02.2026 [0,22% monte salari 2021 da ripartire tra dipendenti e E.Q] di competenza dell'anno 2025 (3.148,56 euro per Fondo risorse decentrate dipendenti).

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Per giungere a determinare il totale delle risorse decentrate per l'anno 2026 occorre apportare all'importo complessivo di **€ 565.341,74 (**totali Risorse € 356.919,18 stabili + € 208.422,56 variabili), risultante dalla sommatoria delle due sezioni precedenti, le seguenti decurtazioni consolidate:

- decurtazione del FONDO - art. 9 comma 2-bis d.l. 78/2010 (per rispetto tetto economico 2010) per ex CCIAA DI MATERA pari ad **€ 1.635,82**;

- decurtazione del FONDO - art. 9 comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio) per ex CCIAA DI MATERA pari ad **€ 44.087,95**;

ed in seguito, apportare l'eventuale decurtazione risultante dall'applicazione del vincolo di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017, il quale prevede che *"A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236 della L.208/2015 è abrogato"*.

Altra decurtazione è stata introdotta dall'art. 60 comma 2 del CCNL 23.02.2026 e riguarda la riduzione da apportare alla parte stabile del fondo risorse decentrate con decorrenza 1° gennaio 2026 conseguente al parziale conglobamento dell'indennità di comparto nello stipendio tabellare. Detta decurtazione stabile è stata quantificata, tenuto conto delle indicazioni fornite da Unioncamere [in sintesi, nell'applicazione dell'art.60 del nuovo CCNL si dovrebbe aver ben presente il complesso meccanismo di finanziamento dell'indennità di comparto introdotto dal CCNL 22.01.2004 e la situazione già esistente al 31.12.2025, perché non tutto il personale beneficiava, a quella data, del parziale finanziamento dell'indennità di comparto a carico del fondo accessorio; se così non fosse, si produrrebbero storture nell'utilizzo delle risorse decentrate. Pertanto, la quota dell'indennità di comparto "a carico del fondo" da conglobare nello stipendio (per intenderci, quella di tabella C colonna 3 del CCNL 2026) va effettivamente prelevata dal fondo solo per il personale che già beneficiava del finanziamento dell'indennità di comparto in parte a carico del fondo stesso; mentre per gli assunti su "posti" che non hanno mai beneficiato del finanziamento dell'indennità di comparto a carico del fondo, sia, a maggior ragione, su eventuali "posti" di nuova istituzione, l'importo dell'indennità di comparto dovrebbe invece essere interamente finanziato dal bilancio degli enti anche per la parte non conglobata nel tabellare] nonché dall'orientamento Aran ID37049 del 27 marzo 2026 [solo i part-time "nativi" si conteggiano con il relativo valore della percentuale di part-time], nell'importo di 5.301,48 euro.

L'ammontare delle risorse accessorie da assoggettare al vincolo viene determinato tenendo conto:

- delle disposizioni contenute nell'art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022 in ordine all'applicazione del vincolo sull'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate dell'anno e su quelle destinate a carico del bilancio, agli incarichi di Elevata Qualificazione;
- della deliberazione Corte dei Conti Lombardia n. 356 del 17 dicembre 2018 con la quale è stato chiarito che anche il fondo per lavoro straordinario deve essere assoggetto al vincolo in esame e pertanto rientra nel limite del trattamento accessorio complessivo che non deve superare il

corrispondente importo dell'anno 2016;

- della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018, della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base alle quali gli incrementi di natura stabile introdotti dal CCNL 21.5.2018 non sono assoggettabili al limite 2016;
- delle medesime indicazioni fornite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato, da ultimo da ultimo con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, nonché degli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti in ordine alle voci "escludibili";
- nonché delle indicazioni contenute nel documento Unioncamere, aggiornato al 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico
- dell'art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022 in base al quale il vincolo non si applica alle risorse di natura stabile introdotte dal rinnovo contrattuale (art. 79 comma 1 lettere b) e d) e comma 1-bis) nonché all'integrazione "extra Limite 2016" (art. 79 comma 3 – 0,22% monte salari 2018).

L'applicazione del vincolo sull'ammontare delle risorse accessorie così determinato, NON comporta una decurtazione al fondo 2026, come di seguito dimostrato:

Risorse fisse soggette al limite(al netto della decurtazione permanente 2014 e della decurtazione per il parziale conglobamento dell'indennità di comparto nello stipendio tabellare)	€ 313.507,67	
Risorse variabili soggette al limite	€ 181.788,21	
Importo figurativo del parziale conglobamento dell'indennità di comparto nello stipendio tabellare da computare ai fini del rispetto del "Limite 2016" ai sensi dell'art. 60 c. 5 CCNL 23.02.2026	5.301,48 €	
DECURTAZIONI DEL FONDO -ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 78/2010 (per rispetto tetto economico 2010) Per ex CCIAA di Matera	-€ 1.635,82	
DECURTAZIONI DEL FONDO - ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio) Per ex CCIAA di Matera	-€ 44.087,95	
Fondo incarichi di Elevata Qualificazione (a carico del bilancio dell'Ente ai sensi dell'art. 15 c. 5)	€ 65.627,87	
Fondo per lo Straordinario 2026	€ 21.730,89	
Totale da assoggettare al vincolo art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017		**€ 542.232,35**
Limite anno 2016 Risorse decentrate costituenti il limite 2016 (€ 293.962,45 ex CCIAA di Potenza +€ 226.539,01 per ex CCIAA di Matera)risultante da ultimo dalla ricognizione effettuata con deliberazione della Giunta n. 26 del 14febbraio 2019.	-€ 520.501,46	
Fondo per lo Straordinario 2016 (risultante da ultimo dalla ricognizione effettuata con deliberazione della Giunta n. 26 del 14 febbraio 2019).	-€ 21.730,89	
Totale		-€ 542.232,35
Decurtazione per Rispetto T.E. Fondo 2016 (D.Lgs. 75/2017 art. 23 c.2)		**€ 0,00**

Premesso che:

Unioncamere con nota in data 24.10.2018 circa la costituzione e l'utilizzo del nuovo "Fondo risorse decentrate" ha fornito apposite "Linee di indirizzo" unitamente ad uno "schema di costituzione del fondo" frutto del confronto avuto con i tecnici del Mef (RGS/Igop e Sifip) e Mise;

- le decurtazioni apportate al fondo e precedentemente riportate sono state indicate per completezza di esposizione al fine di lasciare traccia della loro applicazione nella complessiva quantificazione delle risorse decentrate anno 2026 ai sensi della nuova disciplina introdotta dal CCNL 21.5.2018 e dal CCNL 16.11.2022:

a) **€ 1.852,07** DECURTAZIONE PERMANENTE - PARTE STABILE - (Decurtazione anno 2016 per collocamento in quiescenza del personale Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 riduzione proporzionale al personale in servizio per ex CCIAA di Potenza);

b) **€ 710,83** DECURTAZIONE PERMANENTE - PARTE STABILE - (importo da detrarre relativo al

monte salari degli anni 2001-2003 come da esito su monitoraggio dati contabili della Ragioneria Generale dello Stato per ex CCIAA di Matera);

c) **€ 1.219,14** DECURTAZIONI PERMANENTE - PARTE VARIABILE - ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 78/2010 (Decurtazione anno 2016 per collocamento in quiescenza del personale -riduzione proporzionale al personale in servizio) per ex CCIAA di Potenza;

d) **€ 45.723,77** (€ 1.635,82 + € 44.087,95) DECURTAZIONE PERMANENTE - DEL FONDO -ai sensi delle disposizioni introdotte dalla L. 147/2013. art. 1 c. 456 (legge di stabilità 2014) laddove, in particolare, si stabilisce che le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio siano stabilmente decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014 per effetto dell'art. 9 comma 2-bis d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla 1. n° 122/2010, per ex CCIAA di Matera;

Ciò premesso, tenendo conto delle indicazioni contenute nella circolare Mef/RGS del 15 aprile 2011 n. 12 relative alle voci di alimentazione del fondo da escludere dal novero di quelle da utilizzare per il confronto con il 2016, sono da considerarsi extra limite D.L.vo n.75/2017 gli importi relativi allo straordinario non utilizzato nel 2025 di **€ 15.326,15**.

Pertanto **l'ammontare del Fondo risorse decentrate anno 2026 risulta determinato in € € 505.342,73** al netto del fondo per le EE.QQ. (€ 66.115,54):

- € 565.341,74 (totali Risorse € 356.919,18 stabili + € 208.422,56 variabili) - € 45.723,77 (€ 1.635,82 + € 44.087,95) DECURTAZIONE PERMANENTE - DEL FONDO ai sensi delle disposizioni introdotte dalla L. 147/2013. art. 1 c. 456 legge di stabilità 2014) -€ 5.301,48 (DECURTAZIONE PERMANETE DEL FONDO - PARTE FISSA Art. 60 c. 2 del CCNL del 23.02.2026) - € 8.973,76 (Deliberazione della Giunta n. 22 del 2 aprile 2024 relativa all'adozione del "Piano di recupero sui Fondi del trattamento accessorio del personale della camera di commercio della Basilicata ex art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – provvedimenti") Per Ispezione MEF anno 2013 ex CCIAA di Matera = **€ 505.342,73.**

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione
  € 356.919,18 (totale sezione I)
- Totale risorse variabili sottoposto a certificazione
  € 208.422,56 (totale sezione II)

Totale Fondo sottoposto a certificazione

Il totale delle risorse decentrate per l'anno 2026 del personale non dirigente è pari a complessivi **505.342,73 euro** (totali sezioni I, II e III al netto delle decurtazioni consolidate, Decurtazione Permanete del Fondo - Parte Fissa Art. 60 c. 2 del CCNL del 23.02.2026, e comprensive delle risorse derivanti dal residuo del Fondo Straordinario 2025).

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nulla da rilevare.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Considerata la sottoscrizione del contratto collettivo integrativo relativo al nuovo triennio 2022-2024 in data 27/12/2023.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste di utilizzo del fondo risorse decentrate la cui disciplina esula

dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del fondo la cui quantità è regolate in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo.

Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolata e/o storica sono le seguenti:

Differenziali storici di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti in base al trattamento economico previsto nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale	€	153.347,00
Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	€	22.748,16
TOTALE	**€**	**176.095,16**

Conseguentemente, nel rispetto della procedura individuata dall'art. 80 del CCNL 16.11.2022, le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono determinate decurtando dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali di progressione economica in godimento dal personale, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004).

Risorse stabili	356.919,18
Risorse variabili	208.422,56
Decurtazione permanente	-45.723,77
DECURTAZIONE PERMANETE DEL FONDO - PARTE FISSA Art. 60 c. 2 del CCNL del 23.02.2026 Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1.	-€ 5.301,48
DECURTAZIONI DEL FONDO - (Deliberazione della Giunta n. 22 del 2 aprile 2024 relativa all'adozione del "Piano di recupero sui Fondi del trattamento accessorio del personale della camera di commercio della Basilicata ex art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – provvedimenti") Per ex CCIAA di Matera	-€ 8.973,76
Totale Fondo risorse decentrate	**505.342,73**
- Progressioni economiche orizzontali storiche	-153.347,00
- Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	-22.748,16
Risorse disponibili per la contrattazione decentrata integrativa	**329.247,57**
di cui risorse stabili	120.825,01
di cui risorse variabili	208.422,56

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

La destinazione è effettuata sulle poste indicate dal CCNL 16/11/2022 ed è regolata dal contratto decentrato integrativo 2022-2024 per l'importo disponibile del Fondo del Personale per un totale di € **329.247,57**.

Descrizione	Anno 2026
Indennità Specifiche Condizioni di Lavoro di cui all'art. 70-bis del CCNL 21/05/2018 come rideterminate dall'art. 84-bis del CCNL 16/11/2022, nella misura massima del 3%	6.252,68 €
compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 84, nella misura massima del 30%	62.526,77 €
Progressioni Economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili disponibili, nella misura massima del 30%	36.247,50 €

Premi correlati alle performance organizzativa e individuale, nelle rispettive incidenze percentuali stabilite dal Sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Ente, per la cifra residua a seguito delle destinazioni di cui ai punti precedenti	224.220,62 €
TOTALE	**329.247,57 €**

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

La sezione III non presenta alcun valore poiché non risultano destinazioni da regolare.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Anno 2026
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal CCDI	176.095,16 €
Destinazioni specificamente regolate dal CCDI	329.247,57 €
Destinazioni ancora da regolare	-------
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	**505.342,73 €**

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili per l'anno 2026 sono superiori alle destinazioni di utilizzi aventi natura certa e continuativa, riportate nella tabella di cui alla sezione I, nonché nella tabella di cui alla sezione II, specificamente riconducibili alle diverse "indennità".

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con le risorse stabili; nonostante la previsione di utilizzo corrispondente alla misura massima definita dal CCDI 2022-2024, permane un differenziale positivo che come residuo va ad alimentare i Premi correlati alla performance individuale:

Descrizione	Anno 2026
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione € 356.919,18 al netto della Decurtazione permanente pari ad euro 45.723,77(€ 1.635,82 + € 44.087,95) - € 5.301,48 (DECURTAZIONE PERMANETE DEL FONDO - PARTE FISSA Art. 60 c. 2 del CCNL del 23.02.2026) - € 8.973,76 (Deliberazione della Giunta n. 22 del 2 aprile 2024 relativa all'adozione del "Piano di recupero sui Fondi del trattamento accessorio del personale della camera di commercio della Basilicata ex art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – provvedimenti") Per Ispezione MEF anno 2013 ex CCIAA di Matera+ € 8.973,76 DECURTAZIONE ANNUALE DEL FONDO ai sensi della Deliberazione della Giunta n. 22 del 2 aprile 2024 relativa all'adozione del "Piano di recupero sui Fondi del trattamento accessorio del personale della camera di commercio della Basilicata ex art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – provvedimenti" per Ispezione MEF anno 2013 ex CCIAA di Matera anno 2026	296.920,17 €
Destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa di cui alla sez. I (Differenziali storici di progressione economica al personale+Indennità di comparto quota a carico risorse decentrate)	-176.095,16 €

Destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa di cui alla sez. I (PEO ed Indennità)	-105.026,95 €
Differenza a disposizione per la destinazione delle risorse stabili/variabili	**15.798,06 €**

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL; in particolare la produttività è erogata in applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance Adottato dalla Giunta con deliberazione n. 56 del 27 maggio 2019 e aggiornato con deliberazione n. 94 del 21 dicembre 2020, con deliberazione n. 78 del 17 dicembre 2021, con deliberazione n.77 del 20 dicembre 2023; con deliberazione n. 100 del 19 dicembre 2024 e con deliberazione n. 94 del 19 dicembre 2025 in coerenza con il D.Lgs. n. 150/09 e quindi nel rispetto del principio di selettività e differenziazione economica e sottoposta alla supervisione dell'OIV.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Il Fondo disponibile per l'applicazione delle "progressioni economiche" nella categoria è determinato con le risorse di cui all'art. 81, comma 2 del CCNL 16/11/2022 e assegnate con i Criteri di cui all'art. 5 del CCDI 2022-2024 in riferimento alle lettere a) e) del comma 4 dell'art. 7 del CCNL 16/11/2022 e sono riconosciute a fronte di una significativa crescita di professionalità.

Per l'anno 2026, i criteri previsti dal Contratto Integrativo Decentrato relativi alla quota limitata di possibili beneficiari (al 50 % degli aventi diritto, arrotondato all'unità superiore), al collegamento ai risultati del sistema di valutazione dell'Ente e alla valutazione delle competenze (come richiesto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 150/09), consentono di assicurare la selettività dell'Istituto.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2026 e confronto con il corrispondente Fondo 2025.

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2026						
		ANNO 2026		ANNO 2025		differenza 2026-2025
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017(a)	**€**	**265.968,65**	€	265.968,65	**€**	**-**
Incrementi contrattuali ex art. 67 CCNL 21.5.2018, di cui:	**€**	**14.699,51**	€	14.699,51	€	-
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. a): 83,20 euro per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 (dal 2019)	€	5.824,00	€	5.824,00	€	-
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. b): aumenti differenziali progressioni economiche derivanti dal rinnovo contrattuale	€	8.875,51	€	8.875,51	€	-
Incrementi contrattuali ex art. 79 CCNL 16.11.2022, di cui:	**€**	**21.146,71**	€	21.146,71	**€**	**-**
incremento CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 1 lett. b): 84,50 euro per ogni dipendente in servizio al 31.12.2018 (dal 2021)	€	4.901,00	€	4.901,00	€	-
incremento CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 1 lett. d): Rideterminazione a regime dei differenziali progressioni economiche per incrementi stipendiali CCNL	€	11.500,97	€	11.500,97	€	-
Incremento CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 1 bis: differenziali stipendiali a regime B3 B1 e D3 D1	€	4.744,74	€	4.744,74	€	
Incrementi contrattuali ex CCNL 23.02.2026, art. 58 c. 1: 0,14% M.S. 2021 di cui:	**€**	**2.263,81**	€	-	**€**	**2.263,81**
incremento CCNL 23.02.2026, art. 58 c. 1: 0,14% M.S. 2021	€	2.263,81			€	2.263,81
Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità ex art. 67 CCNL 21.5.2018, di cui: (b)	**€**	**52.840,50**	€	52.486,12	€	354,38
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. c): retribuzione individuale di anzianità (RIA)/assegni ad personam del personale cessato dal 2017	€	52.840,50	€	52.486,12	€	354,38
TOTALE RISORSE PARTE FISSA	**€**	**356.919,18**	€	354.300,99	**€**	**2.618,19**
RISORSE VARIABILI CCNL 21.5.2018						
Poste variabili sottoposte al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, di cui: (c)	**€**	**181.788,21**	€	191.116,35	**-€**	**9.328,14**
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. a): introiti art. 43 L. 449/1997 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	**€**	-	€	-	€	-
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. d): retribuzione individuale di anzianità (RIA)/assegni ad personam del personale cessato nell'anno precedente per la quota non corrisposta		€ 265,79	€	1.428,09	-€	1.162,30
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. k): risorse pro-rata personale trasferito in corso d'anno	€	-	€	-	€	-
CCNL 16.11.2022 art. 79 c. 2 lett. b): fino ad un massimo dell'1,2% monte salari 1997 con capacità di spesa a bilancio	€	17.389,14	€	17.389,14	€	-
CCNL 16.11.2022 art. 79 c. 2 lett. c): risorse sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato		€ 165.352,42	€	173.518,26	-€	8.165,84
DECURTAZIONI PERMANENTE - PARTE VARIABILE - ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 78/2010 (Decurtazione anno 2016 per collocamento in quiescenza del personale -riduzione proporzionale al personale in servizio) Per ex CCIAA di Potenza	-€	1.219,14	-€	1.219,14	€	-
Poste variabili NON sottoposte al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, di cui:	**€**	**26.634,35**	€	19.296,91	**€**	**7.337,44**
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. a): introiti art. 43 L. 449/1997 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	€	-	€	-	€	-
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. b): risparmi da piani di razionalizzazione art. 16 cc. 4-6 DL 98/2011	€	-	€	-	€	-
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. c): risorse da specifiche disposizioni di legge	€	-	€	-	€	-
CCNL 16.11.2022 art. 79 c. 2 lett. d): risparmi anno precedente fondo straordinario		€ 15.326,15	€	15.664,89	-€	338,74
CCNL 16.11.2022 art. 79 c. 3: fino ad un massimo dello 0,22% monte salari 2018	€	3.632,02	€	3.632,02	€	-
CCNL 16.11.2022 art. 79 c. 5: quote incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (84,50 euro per n. dip. al 31/12/2018) e quelle di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022, da computare quali risorse variabili ed una tantum (4.901,00+4.901,00+3.632,02)	€	-	€	-	€	-
CCNL 23.02.2026 art. 58 c. 2: fino ad un massimo dello 0,22% monte salari 2021		**€ 0,00**	€	-	€	-
CCNL 23.02.2026 art. 59 c. 1 ultimo periodo: risparmi di risorse stabili non utilizzate nell'anno precedente Per l'anno 2026 comprende anche l'integrazione una tantum riferita alle quote degli incrementi annuali di cui all'art. 58 comma 1 [0,14% del monte salari 2021] di competenza degli anni 2024 e 2025 e quelle di cui all'art. 58 comma 2 CCNL 23.02.2026 [0,22% monte salari 2021 da ripartire tra dipendenti e E.Q] di compe- tenza dell'anno 2025		**€ 7.676,18**	€	-	€	7.676,18
TOTALE RISORSE VARIABILI	**€**	**208.422,56**	€	210.413,26	**-€**	**1.990,70**
DECURTAZIONI RISORSE DECENTRATE					€	-
DECURTAZIONI DEL FONDO -ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 78/2010 (per rispetto tetto economico 2010) Per ex CCIAA di Matera **(d)**	**-€**	**1.635,82**	-€	1.635,82	€	-
DECURTAZIONI DEL FONDO - ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio) Per ex CCIAA di Matera **(e)**	**-€**	**44.087,95**	-€	44.087,95	€	
Decurtazione per tetto 2016 – art. 23 D.Lgs 75/2017 (a+b+c+d+e+f) - € 520.501,46 limite tetto anno 2016	**€**	**0,00**	€	8.973,76	-€	8.973,76
DECURTAZIONE PERMANETE DEL FONDO - PARTE FISSA Art. 60 c. 2 del CCNL del 23.02.2026 Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1.	**-€**	**5.301,48**			-€	5.301,48
DECURTAZIONE ANNUALE DEL FONDO - (Deliberazione della Giunta n. 22 del 2 aprile 2024 relativa all'adozione del "Piano di recupero sui Fondi del trattamento accessorio del personale della camera di commercio della Basilicata ex art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – provvedimenti") Per Ispezione MEF anno 2013 ex CCIAA di Matera.(QUOTA PARTE FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE)	**-€**	**8.973,76**	-€	8.973,76	€	-
TOTALE DECURTAZIONI RISORSE DECENTRATE	**-€**	**59.999,01**	-€	63.671,29	**€**	**3.672,28**
RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE					€	-
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	**€**	**356.919,18**	€	354.300,99	€	2.618,19
Risorse variabili	**€**	**208.422,56**	€	210.413,26	-€	1.990,70
Decurtazioni	-€	59.999,01	-€	63.671,29	€	3.672,28
TOTALE RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE (al netto delle risorse del Fondo per le EE.QQ.)	**€**	**505.342,73**	€	501.042,96	€	4.299,77
Risorse Fondo per le EE.QQ. **(f)**	**€**	**65.627,87**	€	65.627,87	€	-
INCREMENTO Risorse per Retribuzione di risultato non soggette al limite nella misura massima dello 0,22% del monte salari 2018 ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 16.11.2022	**€**	**487,67**	€	487,67	€	-
INCREMENTO Risorse per Retribuzione di risultato non soggette al limite nella misura massima dello 0,22% del monte salari 2021 ai sensi dell'art. 58 c. 2 CCNL 23.02.2026	**€**	-	€	-	€	-
TOTALE Risorse Fondo per le EE.QQ.	**€**	**66.115,54**	€	66.115,54	**€**	-
TOTALE RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE (compensivo delle risorse del Fondo per le EE.QQ.)	**€**	**571.458,27**	€	567.158,50	**€**	**4.299,77**

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2026 e confronto con il corrispondente Fondo 2025.

Parte non pertinente.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in due conti del bilancio economico e precisamente il conto 321006" Fondo trattamento accessorio per il personale non dirigente" ed il conto 321009" Fondo trattamento accessorio per le EE.QQ.", quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è monitorata mensilmente con le relative imputazioni e risulta verificabile costantemente.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La verifica sarà effettuata alla corresponsione dei premi correlati alle performance organizzativa e individuale, nelle rispettive incidenze percentuali stabilite dal Sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Ente.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il Preventivo economico per il 2026, così come risultante dalla deliberazione n. 12 del Consiglio Camerale del 19 dicembre 2025, previo parere positivo rilasciato in pari data dal Collegio dei Revisori dei Conti, sull'attendibilità dei proventi, degli oneri e degli investimenti ai sensi dell'art. 30 del DPR n.254/2005, ha previsto una spesa di € 501.042,96 ai fini della retribuzione accessoria del personale non dirigente, a valere sul conto 321006 "Fondo trattamento accessorio per il personale non dirigente" ed una spesa di € 66.115,54 sul conto 321009 " Fondo trattamento accessorio per le EE.QQ.".

Così come indicato nella relazione al preventivo 2026 "Le somme previste per il 2026, in attesa della determinazione dei fondi del trattamento accessorio 2026 per il personale, vengono mantenute nei limiti degli importi già stabiliti per il 2025."

Le somme per oneri riflessi saranno imputate a bilancio al conto elementare 322000 "Oneri previdenziali".

Le somme per IRAP trovano imputazione al conto 327021 "Irap anno in corso dipendenti".

Non risultano oneri indiretti senza copertura esposti in bilancio.

Tali importi relativi al Fondo retribuzione accessoria del personale non dirigente, per il 2026 saranno adeguati con l'importo del Fondo effettivamente costituito pari ad **€ 505.342,73** mentre lo stanziamento dell'anno 2026 per il Fondo Elevate Qualificazioni viene integrato, per la sola parte relativa alla retribuzione di risultato (come dettagliato nella Sezione II, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 16.11.2022) di 487,67 euro, come avvenuto anche il 2025, risultando di conseguenza invariato rispetto al 2025 e pertanto complessivamente pari a **€ 66.115,54** euro anche per l'anno 2026.

ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO EX ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 SUI FONDI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA BASILICATA CONSEGUENTE AI RILIEVI FORMULATI DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA - SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - SETTORE II IN ESITO AL "MONITORAGGIO DEI DATI CONTABILI E GESTIONALI DELLA C.C.I.A.A. DI MATERA (S.I. 6535/II)" EFFETTUATO DAL 16 AL 25 SETTEMBRE 2013.

Ai sensi di quanto stabilito espressamente nell'Allegato (Piano di recupero sui Fondi del trattamento accessorio del personale della Camera di commercio della Basilicata) alla Deliberazione della Giunta n. 22 del 2 aprile 2024, *"…il recupero avverrà decurtando annualmente la somma di € 8.973,76 proporzionalmente dal "Totale fondo risorse decentrate" e dal "Fondo Elevate Qualificazioni"*, in occasione delle liquidazione dei premi correlati alla performance per il personale non dirigente e dei premi di Risultato per le EE.QQ., pertanto, si dovrà tenere conto del seguente rapporto di proporzionalità tra i rispettivi Fondi costituiti e l'incidenza pro-quota sugli stessi che dovrà avere la citata rata di decurtazione annuale (pari ad € 8.973,76) per l'anno 2026:

FONDI	anno 2026	PESO %	PESO DELL'IMPORTO DELLA DECURTAZIONE ANNUALE
"Fondo Elevate Qualificazioni"	€ 66.115,54	12%	€ 1.038,23
"Totale fondo risorse decentrate"	€ 505.342,73	88%	€ 7.935,53
TOTALE FONDI	**€ 571.458,27**	**100%**	**€ 8.973,76**

Pertanto le risorse disponibili del "Fondo Elevate Qualificazioni" per l'anno 2026, nella parte da destinare alla Retribuzione di Risultato, dovranno essere ridotte dell'importo pro-quota pari ad € 1.038,23 a titolo di **quota di** DECURTAZIONE ANNUALE DEL FONDO ai sensi della Deliberazione della Giunta n. 22 del 2 aprile 2024 relativa all'adozione del "Piano di recupero sui Fondi del trattamento accessorio del personale della camera di commercio della Basilicata ex art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – provvedimenti") Per Ispezione MEF anno 2013 ex CCIAA di Matera.

Detto importo (€ 1.038,23) dovrà di converso essere destinato ad incremento della cifra residua del "Totale fondo risorse decentrate" destinata al pagamento dei premi correlati alla performance del personale non dirigente per l'anno 2026.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Patrick SUGLIA)

Patrick Suglia
27/07/2026 13:32:07 UTC+0200